

# Ordinanza dell'UFAS concernente i progetti pilota secondo la legge federale su l'assicurazione per l'invalidità

del 9 giugno 2008

---

*L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali,*

visto l'articolo 98 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 17 gennaio 1961<sup>1</sup> su l'assicurazione per l'invalidità,

*ordina:*

## **Art. 1**            Oggetto

La presente ordinanza stabilisce i criteri cui devono adempiere le domande e l'attuazione dei progetti pilota di durata limitata secondo l'articolo 68<sup>quater</sup> della legge federale del 19 giugno 1959<sup>2</sup> su l'assicurazione per l'invalidità (LAI).

## **Art. 2**            Scopo dei progetti pilota

<sup>1</sup> I progetti pilota si prefiggono di:

- a. integrare gli assicurati invalidi o che rischiano di diventarlo;
- b. prevenire, ridurre o eliminare l'invalidità.

<sup>2</sup> I progetti pilota prevedono nuovi provvedimenti, strumenti o procedure d'integrazione o il miglioramento di quelli esistenti.

## **Art. 3**            Domande

<sup>1</sup> Le domande per l'attuazione di un progetto pilota possono essere presentate in qualsiasi momento all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

<sup>2</sup> Le domande devono contenere almeno le indicazioni seguenti:

- a. obiettivo e utilità del progetto pilota;
- b. descrizione dello stesso;
- c. disposizioni che derogano a quelle della LAI<sup>3</sup>;
- d. proposta dettagliata e piano di finanziamento;
- e. piano di valutazione;
- f. organizzazione del progetto;

RS 831.201.7

<sup>1</sup> RS 831.201

<sup>2</sup> RS 831.20

<sup>3</sup> RS 831.20

- g. organizzazioni coinvolte;
- h. scadenario dell'attuazione.

<sup>3</sup> L'UFAS mette a disposizione i moduli per la presentazione della domanda.

#### **Art. 4** Decisione

<sup>1</sup> L'UFAS decide se autorizzare un progetto pilota dopo aver consultato la Commissione federale dell'AVS/AI. Prima di decidere, l'UFAS sente anche gli uffici AI interessati dal progetto pilota.

<sup>2</sup> L'autorizzazione è rilasciata al massimo per quattro anni. È fatta salva la possibilità di proroga ai sensi dell'articolo 68<sup>quater</sup> capoverso 2 LAI<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> L'UFAS può vincolare l'autorizzazione a oneri.

#### **Art. 5** Aiuti finanziari

<sup>1</sup> L'assicurazione per l'invalidità può versare aiuti finanziari per progetti pilota.

<sup>2</sup> Gli aiuti finanziari possono essere versati per:

- a. l'attuazione di progetti pilota;
- b. provvedimenti volti a migliorare l'integrazione;
- c. provvedimenti volti a prevenire l'invalidità;
- d. la creazione di posti di lavoro;
- e. la creazione di incentivi all'integrazione di assicurati invalidi o che rischiano di diventarlo.

<sup>3</sup> L'UFAS decide in merito al versamento degli aiuti finanziari.

#### **Art. 6** Valutazione

<sup>1</sup> I richiedenti devono effettuare una valutazione dei risultati del progetto pilota.

<sup>2</sup> L'UFAS esamina la valutazione. A tal fine può ricorrere a specialisti.

#### **Art. 7** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2008.

9 giugno 2008

Ufficio federale delle assicurazioni sociali:

Yves Rossier

<sup>4</sup> RS 831.20